

ORIGINALE

Determinazione N. 109 /SERVIZIO SEGRETERIA  
in data 23-11-17  
Registro Generale n. 331

**COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO**  
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA E STAFF

**OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I FANTAGHIRO" PER IL  
PROGETTO "TEATRANDO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ACCONTO DEL 50%.**

L'anno duemiladiciassette addi' ventitre del mese di novembre nella Residenza Municipale, il responsabile del servizio Frison Emma ha assunto la seguente determinazione.

Dichiaro che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dal \_\_\_\_\_ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi. \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
MARTIGNON PAOLO

n. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente provvedimento viene pubblicata dal giorno \_\_\_\_\_ all'albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "I FANTAGHIRO" PER IL PROGETTO "TEATRANDO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ACCONTO DEL 50%.

#### LA RESPONSABILE DI AREA DI SEGRETERIA

VISTA la domanda acquisita a Protocollo di questo Comune in data 14/11/2017 al n. 9683 con la quale l'associazione Culturale I FANTAGHIRO, con sede legale a Padova, in via Vicolo Parentino n. 23A, c. fisc. 010722080284, chiede un contributo finanziario, il patrocinio di questo Comune e l'uso gratuito del centro Giovanni Paolo II, di proprietà comunale, per la realizzazione di un'iniziativa consistente in una scuola di teatro per ragazzi denominata "TEATRANDO", la realizzazione della quale è prevista per la durata di sei mesi, sino a giugno 2018 e che si articolerà in incontri settimanali di un'ora e mezza, dalle 18:00 alle 19:30, con un numero massimo di 22 partecipanti;

RICORDATO che il bilancio preventivo dell'iniziativa, contestualizzato nella domanda, evidenzia una spesa complessiva di € 2.000,00 e nessuna entrata;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 16/11/2017, che ha valutato l'iniziativa, che non prevede la riscossione di tariffe dall'utenza, di interesse pubblico, riconoscendo all'associazione richiedente un contributo di € 2.000,00, a fronte della creazione di un laboratorio di drammaturgia, articolato in un percorso di espressione corporea e verbale per giovani e ragazzi per lo studio del linguaggio del teatro e per agevolare la conoscenza, anche dal punto di vista tecnico, di questa particolare forma di espressione culturale, anche mediante l'apprendimento della recitazione nel dialetto veneto, coltivando così tradizioni e memorie culturali che, diversamente rischierebbero la desuetudine;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 1, del D. lgs 267/2000, in base al quale i comuni svolgono tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, tra le quali le funzioni che pertengono ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

VISTO lo Statuto comunale, in particolare:

- l'art. 2 comma 4 che stabilisce che spetta al Comune di perseguire la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;
- l'art. 4 comma 2 che evidenzia che il Comune può avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio, per il raggiungimento dei suoi fini;

VALUTATO che l'attività in ambito culturale sopra accennata risulta rientrare nelle attività legittimamente assistibili da contribuzione del Comune, conformemente alle previsioni del regolamento comunale disciplinante l'erogazione di contributi e benefici a enti e associazioni, approvato deliberazione di C.C. n. 31 del 30/06/2016, successivamente modificato e integrato con deliberazione di C.C. n. 12 del 17/02/2017;

RICORDATO che il principio di sussidiarietà trova specifica disciplina in seno al testo Unico enti locali, in particolare all'articolo 3, comma 5, del D. lgs 267/2000 che testualmente recita: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

formazioni sociali” e valutato che l’autonoma iniziativa dei privati, dunque, possa trovare valorizzazione legittima solo se coincidente con lo svolgimento delle funzioni locali, caso che ricorre nel progetto in parola;

CONSIDERATO che:

- il comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78 del 2010 prevede testualmente che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- secondo autorevoli pronunciamenti di alcune sezioni della Corte dei Conti, il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010 presuppone un vaglio di natura teleologica, sicché è da considerarsi spesa di sponsorizzazione quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”; ciò che connota le contribuzioni tuttora ammesse è, pertanto, lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
- sono, in conclusione, da ritenersi tuttora ammesse le contribuzioni in favore di soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentino, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività, mentre deve essere cura dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio e a condizione che i contributi siano erogati per finalità previste nello Statuto comunale;
- ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l’erogazione di un contributo legittima, in quanto il soggetto richiedente rientra, dal punto di vista soggettivo, tra quelli espressamente esclusi dal divieto di corresponsione sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista oggettivo;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che ciò che connota le contribuzioni tuttora ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, per finalità previste dallo Statuto;

DATO ATTO che l’erogazione di un sostegno economico alla associazione richiedente per lo scopo dianzi citato è stata ritenuta dalla Giunta comunale, che si è espressa con la deliberazione sopra citata, pienamente rispondente alle finalità dell’azione comunale previste nello Statuto comunale, in quanto mira a diffondere la conoscenza della cultura e, nella fattispecie, nella forma di espressione artistica teatrale;

RITENUTA la propria competenza in merito, in base a quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dal Decreto del Sindaco n. 1 del 26/01/2017 e dal citato regolamento comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 8 del 17/02/2017, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione della programmazione previsionale 2017-2019. approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione del periodo di riferimento";

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale nr. 22 del 02.03.2017, esecutiva, avente ad oggetto: " Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) finanziario 2017-2019";

VISTO il regolamento di contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2016, esecutiva;

RITENUTO che il presente provvedimento sia regolare e corretto dal punto di vista amministrativo, come attestato in allegato al presente provvedimento;

TANTO premesso e considerato;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e recepito in questo Comune con deliberazione di G.C. n. 6 del 30 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del servizio non sussiste alcuna condizione che imponga l'obbligo di astensione rispetto all'adozione del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1) **di assegnare**, per i motivi in premessa espressi, all'associazione culturale I FANTAGHIRÒ, con sede legale a Padova, in via Vicolo Parentino n. 23A, c. fisc. 010722080284, un contributo finanziario di carattere straordinario di € 2.000,00, per i motivi in premessa espressi, il patrocinio del Comune e l'uso a titolo gratuito del centro Giovanni Paolo II;

2) **di impegnare**, per le motivazioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Missione	5	Programma	2	Titolo	1	Macroaggregato	<b>05.02-1.04.03.99.999</b>
Cap./Art.	1508	Descrizione	<b>CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI</b>				
EX SIOPE	1583	CIG	<b>Non dovuto</b>	CUP	Non dovuto		
Creditore	associazione culturale I FANTAGHIRÒ, con sede legale a Padova, in via Vicolo Parentino n. 23A, c. fisc. 010722080284						
Causale	CONTRIBUTO						
Importo	€ 2000,00						
Modalità di affidamento/individuazione del beneficiario	REGOLAMENTO						

3) **di liquidare e pagare** alla citata associazione € 1.000,00 quale 50% della somma

assegnata, a titolo di anticipazione, tenuto conto delle spese di organizzazione preventivata e dell'assenza di entrate, dando atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento comunale nelle premesse citato, i contributi economici straordinari sono liquidati a seguito dell'assegnazione, in misura non superiore al 50% del contributo concesso, mentre il saldo sarà liquidato a intervenuta presentazione del rendiconto relativo all'iniziativa o attività assistita da contributo, che deve aver luogo nei termini previsti dal successivo articolo 8 (sei mesi dalla conclusione dell'iniziativa).

- 4) **di dare atto** che l'associazione richiedente ha dichiarato nella documentazione in atti e nelle premesse richiamata di non essere soggetta a ritenuta fiscale e che la stessa ha trasmesso dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- 5) **di accertare**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti:

ESERCIZIO	CAPITOLO	SCADENZA/ ESIGIBILITA'	IMPORTO (Disponibilità di cassa)
2017	1508	€ 1.000,00 31/12/2017 € 1.000,00 30/06/2018	<b>€ 14.020,00</b>

- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista e verrà affisso all'Albo on line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
- 9) **di assoggettare** il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet di questo Comune, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013, art. 23;
- 10) **di dare atto** dei seguenti dati afferenti i soggetti beneficiari/percettori del beneficio concesso:

SOGGETTO/ DITTA	RESIDENZA/ SEDE LEGALE	DATI FISCALI (C.F.)	OGGETTO	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE O DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE SOMME PER CONTRIBUTI	IMPORTO DELLE SOMME IMPEGNATE O DA LIQUIDARE	DA PUBBLICARE NELLA SEZIONE SOVVENZIONI/CON TRIBUTI/SUSSIDI/V ANTAGGI ECONOMICI ART. 26, COMMA 3 D.LGS. N. 33/2013	
Associazione culturale I FANTAGHIRO	Padova, in via Vicolo Parentino n. 23A	C.F.  0107220802 84	Contributo straordinario	Regolamento comunale	€ 2.000,00	SI	NO
						<b>X</b>	

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

Villanova di Camposampiero, 23-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Frison Emma

## PARERE ISTRUTTORIO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria effettuata in ordine alla sopra estesa proposta di provvedimento ai sensi art.6,comma 1,let.a) e b) della L. n. 241/90

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto il testo del presente provvedimento, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa o minore entrata, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Impegno nr. 341 assunto al capitolo 1508

Villanova di Camposampiero, 28-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
BETTO MICHELE

CIG = NON DOVUTO

## Assessore alla Cultura

### TEATRANDO LABORATORIO TEATRALE

Villanova di Camposampiero

Per studenti dai 14 ai 21 anni

#### Premessa

Il laboratorio teatrale agisce come strumento di indagine e ricerca di linguaggi diversi e può essere una vera e propria metodologia di lavoro in ambito culturale.

Il progetto "teatrando", oltre ad essere un percorso di espressione corporea e verbale, rappresenterà un alternativo strumento didattico di conoscenza del dialetto veneto. Lo scopo del lavoro è quello di stimolare la curiosità da parte dei giovani partecipanti alla conoscenza di nuove forme espressive e in generale delle nostre tradizioni.

L'uso del dialetto Veneto nella rappresentazione teatrale permette di decodificare meglio la nostra realtà territoriale nei suoi aspetti più profondi.

Il laboratorio si propone di

- creare uno spazio per pensare, confrontarsi e agire
- promuovere la formazione della conoscenza delle tradizioni Venete
- realizzare scambi tra comuni diversi del territorio Veneto
- imparare nuove parole del nostro dialetto.
- studiare le caratteristiche specifiche della nostra realtà geografica
- conoscere alcuni autori Veneti
- studiare dei linguaggi del teatro
- costruire la drammaturgia
- mettere in scena del lavoro finale

#### Descrizione del percorso

Sono previsti incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti, dalle 18.00 alle 19.30, a partire da ottobre e fino a maggio (preparazione, allestimento, partecipazione a rassegne teatrali).

Numero massimo partecipanti: 22

Serata di Presentazione e di Preiscrizione: 2 Novembre 2017, presenza prof. Riello.

Inizio laboratorio: martedì 14 o mercoledì 15 novembre 2017

Termine laboratorio: martedì 12 o mercoledì 13 giugno 2018

Luogo: Sala Giovanni Paolo II,

#### Preventivo

Il costo per la conduzione del laboratorio, la scrittura drammaturgia e la regia di Alberto Riello è di € 2000,00 IVA compresa.

Docenza: Alberto Riello (prima parte, alcune lezioni introduttive) e Massimo Farina.

Diffusione pubblicitaria: avviso attraverso lettera postale del nuovo progetto indirizzata alla fascia d'età presa in considerazione.

Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i.